

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
[www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE  
RESPONSABILE: Ing. Antonino Germolè  
Tel. 0746.279758 – Fax 0746.279733 – e-mail: [a.germole@asl.rieti.it](mailto:a.germole@asl.rieti.it)  
PEC: [tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it](mailto:tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it)

# **D.U.V.R.I.**

## **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO  
E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE  
(Art. 26, comma 3, D. Lgs. N. 81/08)

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DI MANUFATTI REALIZZATI CON UTILIZZO DI MATERIALI  
CONTENENTI AMIANTO E DI OPERE COMPLEMENTARI, PRESSO IL  
POLIAMBULATORIO DI RIETI E NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIETI

Rieti, Ottobre 2022

## INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. SCOPO.....	3
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....	4
4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	6
5. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO.....	10
5.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE .....	10
5.2 ANAGRAFICA APPALTATORE.....	10
5.3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO .....	11
6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE.....	12
6.1 ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE.....	12
6.2 ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE .....	14
6.3 RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE .....	14
7. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI DA FORNIRE ALLA ASL.....	14
8. SCHEDA “INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA” .....	15
9. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA.....	17
9.1. FASE 1 – VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI .....	19
10. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI.....	23
11. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA .....	24
12. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	25
13. DIVIETO DI FUMO.....	27
13.1. LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO.....	27
13.2. RISPETTO DELL'UTENZA .....	27
13.3. SEGNALETICA DI SICUREZZA .....	27
14. NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI.....	28
15. VALIDAZIONE DOCUMENTO.....	29
16. DOCUMENTI ALLEGATI .....	29

## **1. INTRODUZIONE**

La Regione Lazio attua una politica organizzativa volta al rispetto ed alla valorizzazione dei lavoratori nell'ambito del posto di lavoro. Anche l'esternalizzazione di attività e servizi o può determinare l'incremento di occasioni d'infortunio a causa della promiscuità del lavoro, dovuto alla presenza di più operatori all'interno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto più complessa è la struttura sanitaria o più elevati sono i rischi in essa presenti o quanto più basso è il livello di sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile è il prestatore esterno.

Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE è stato redatto in applicazione dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

## **2. SCOPO**

Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici. Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'art.26 D. Lgs. 81/08 s.m.i., il presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presso le Strutture Sanitarie regionali che potenzialmente potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto da fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara.

Sulla base dei rischi standard da interferenza di seguito individuati, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza

Così come esplicitato nei capitoli successivi, l'Azienda Sanitaria presso la quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, provvederà ad integrare il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei propri luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, andrà ad integrare gli atti contrattuali.

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture della Azienda Sanitaria (degenti, utenti, visitatori, ecc...).

### 3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. come modificato dall'art. 16 del d. Lgs. n. 106 del 2009, comma 7: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro":

*1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.*

*a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), (nota 1) l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*

*1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*

*2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*

*b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

*2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

*a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*

*b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

*3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori*

*autonomi. Nel campo di applicazione del D. Lgs. N. 50/2016, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*

*3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*

*3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 50/2016, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*

*4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*

*5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.*

*6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a*

*valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo n. 50/2016, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

-D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici"

-D.Lgs. n. 106 del 2009 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

#### 4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

**RSPP** Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

**SPP** Servizio di Prevenzione e Protezione

**SSL** Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

**RUP** Responsabile Unico del Procedimento

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

**Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione

delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

**RSPP:** soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

**SPP:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

**Datore di lavoro committente:** soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08;

**Contratto di appalto:** contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

**Contratto d'opera:** contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238, C.C.).

**Misure di prevenzione e protezione:** misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

**Rischi da interferenza:** tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del Decreto Lgs. 81/08 s.m.i.

**DUVRI PRELIMINARE:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti redatto nella fase istruttoria della gara d'appalto, nei casi richiamati dall'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/01 s.m.i., recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potenzialmente possono derivare dall'esecuzione del contratto.

**Fascicolo Aziendale:** estratto specifico per ogni Azienda Sanitaria; il fascicolo contiene le informazioni sull'organizzazione della sicurezza delle rispettive Aziende i costi della sicurezza derivanti da interferenze

non soggetti a ribasso di gara, nonché eventuali integrazioni dei rischi da interferenze e/o procedure specifiche adottate localmente.

**Rischi generali:** rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell’Azienda Sanitaria, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

**RUP (Responsabile Unico del Procedimento):** Soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

**Responsabile della Procedura per l’espletamento d’appalto:** Soggetto della Regione Lazio che coordina le attività relative alle procedure di affidamento nelle varie fasi di esecuzione del contratto, può coincidere con il RUP in fase di appalto.

**Responsabile del Procedimento Gestionale dell’Azienda Sanitaria destinataria dell’opera o del servizio:** Soggetto responsabile della Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria che per conto della Regione usufruirà dell’opera o del servizio oggetto del contratto. Gestirà i rapporti in materia di D.U.V.R.I. con l’appaltatore, sovrintenderà le riunioni cooperazione e coordinamento nonché le segnalazioni di non conformità rilevate nel servizio.

## DESCRIZIONE DEI LAVORI EDILI

Gli interventi hanno come oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti realizzati con utilizzo di materiali contenenti amianto e di opere complementari, presso il Poliambulatorio di Rieti e nel Presidio Ospedaliero di Rieti.

In particolare sono previsti i seguenti interventi:

- Rimozione di guarnizioni di amianto su caldaia termica e di ferodi freno motore ascensori;
- Incapsulamento, imballaggio, rimozione, calo a terra e caricamento su mezzo di trasporto di elementi di pavimentazione in vinil amianto e del materiale adesivo sottostante;
- Posa in opera di pavimento in gomma tipo civile;
- Pulizie finali e smantellamento cantiere;
- Abbassamento, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata;
- Rilascio certificato di avvenuto smaltimento;

Nel seguito del presente documento vengono definite le misure da adottare per eliminare o dove non possibile ridurre al minimo tali interferenze, ed i relativi costi per la sicurezza, da inserire nel contratto di appalto. Sono presenti, infatti, per ogni interferenza temporale prevista, delle schede nelle quali vengono individuate le attività interferenti, la durata della interferenza, la compatibilità delle attività interferenti e le misure tecnico-organizzative da adottare

al fine di eliminare o dove non possibile ridurre al minimo i rischi correlati alle interferenze.

Prima dell'affidamento di lavori in appalto, il datore di lavoro committente ha l'onere ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) di verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato l'idoneità tecnico-professionale delle aziende appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

Alla azienda appaltatrice, inoltre, verranno richieste informazioni relative alla attività specifica finalizzate alla elaborazione del presente documento ed alla promozione della cooperazione e coordinamento.

In particolare rappresentano informazioni utili alla elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ed alla attività di cooperazione e coordinamento a cui hanno l'obbligo di partecipare anche i datori di lavoro delle aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi:

- l'organigramma della sicurezza (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti per la sicurezza, medico competente);
- l'elenco dei lavoratori impiegati nelle attività previste in appalto (nominativo, mansione e qualsiasi altra informazione possa essere utile per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i soggetti impiegati);
- l'elenco delle macchine, attrezzature ed impianti da utilizzare;
- l'elenco delle sostanze, prodotti e preparati da utilizzare;
- la descrizione dei rischi specifici relativi all'attività;
- elenco degli addetti alla gestione delle emergenze, all'antincendio ed al primo soccorso.

L'azienda appaltatrice verrà adeguatamente coordinata ed informata dal Datore di Lavoro Committente, per il tramite dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale, attraverso riunioni di coordinamento prima e durante l'esecuzione delle opere, così come previsto dal regolamento aziendale.

Nella seguente scheda sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

## 5. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

### 5.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE

<b>DITTA: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b>		
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	FIRMA
Datore di Lavoro / Direttore della Direzione Committente. (con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08)	<b>Dr.ssa Marinella D'Innocenzo</b> Direzione Generale Via del Terminillo, 42 - Rieti	

 <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI</p>	<p>D.U.V.R.I.</p>	 <p>REGIONE LAZIO</p>
--	-------------------	--

<p>Direzione/U.O./Settore Committente Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P.</p>	<p><b>Ing. Antonino Germolè</b> Direzione Tecnico Patrimoniale Via del Terminillo, 42 - Rieti</p>	
<p>Assistente al R.U.P.</p>	<p><b>Dott. Gabriele Fabri</b> Direzione Tecnico Patrimoniale Via del Terminillo, 42 - Rieti</p>	
<p>Il R.S.P.P.</p>	<p><b>Dott.ssa Isabella Bianchetti</b> <b>Direzione Generale</b> Via del Terminillo, 42 - Rieti</p>	
<p>Il Responsabile Amianto</p>	<p><b>Dott. Gabriele Fabri</b> Direzione Tecnico Patrimoniale Via del Terminillo, 42 - Rieti</p>	

## 5.2 ANAGRAFICA APPALTATORE

**Azienda appaltatrice 1** \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO** \_\_\_\_\_

**RESP. PER I LAVORI IN APPALTO** \_\_\_\_\_

**RECAPITO TELEFONICO** \_\_\_\_\_

**RECAPITO POSTA ELETTRONICA** \_\_\_\_\_

**DATORE DI LAVORO** \_\_\_\_\_

**ALTRO** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Azienda appaltatrice** \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO** \_\_\_\_\_

**RESP. PER I LAVORI IN APPALTO** \_\_\_\_\_

**RECAPITO TELEFONICO** \_\_\_\_\_

**RECAPITO POSTA ELETTRONICA** \_\_\_\_\_

**DATORE DI LAVORO** \_\_\_\_\_

**ALTRO** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<b>Azienda appaltatrice</b>	_____
<b>INDIRIZZO</b>	_____
<b>RESP. PER I LAVORI IN APPALTO</b>	_____
<b>RECAPITO TELEFONICO</b>	_____
<b>RECAPITO POSTA ELETTRONICA</b>	_____
<b>DATORE DI LAVORO</b>	_____
<b>ALTRO</b> _____	_____

### 5.3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

<b>OGGETTO DELL'APPALTO</b>	Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Manufatti realizzati con utilizzo di materiali contenenti Amianto e di Opere Complementari, presso il Poliambulatorio di Rieti e nel Presidio Ospedaliero di RIETI.
<b>DURATA DELL'APPALTO</b>	circa 36 mesi
<b>AREA LAVORI/SERVIZIO</b>	STRUTTURE VARIE
<b>NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI</b>	/
<b>INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI</b>	Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (comma 3, Art. 20 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
<b>ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE (APPALTATORE)</b>	/
<b>ORARIO DI LAVORO</b>	/

**PERIODICITÀ DEI LAVORI**  
QUOTIDIANA,  
SETTIMANALE MENSILE,  
VARIABILE

**INTERFERENZA CON ALTRA DITTA**

**INIZIO DEI LAVORI/SERVIZIO**

**INTERRUZIONE STRAORDINARIA  
DEI LAVORI/SERVIZIO**

---



---

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei luoghi di lavoro del Committente, da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito della emissione del primo O.D.F.

In tale evenienza, si provvederà all'aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all'implementazione del presente documento.

## 6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

### 6.1 ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE

**SANITARIA**

#### **RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE**

<p><b>RADIAZIONI NON IONIZZANTI</b></p>	<p>Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso). Esposizione a radiazioni elettromagnetiche della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p><b>ENERGIA</b></p> 	<p>In ogni ambiente sanitario esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti dagli uffici Tecnici. Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con precisa autorizzazione e accordi con il Responsabile delle suddette strutture. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>



## 6.2 ATTIVITÀ SVOLTA DALL'APPALTATORE

- Stesura e presentazione del piano di lavoro (ex art. 256, d.lgs.81/2008);
- Confinamento statico di tutte le aree di lavoro, che devono essere interamente confinate;
- Confinamento Dinamico. Fornitura e posa in opera di un sistema di estrazione aria meccanico tale da garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso d'aria ed una fuoriuscita di fibre;
- Realizzazione di unità di decontaminazione, per permettere l'accesso e uscita dalla zona confinata, sia del personale, sia del materiale rimosso;
- Collaudo dei sistemi di confinamento mediante prove di tenuta con fumogeni;
- Pianificazione, rimozione e smaltimento di pavimentazioni viniliche contenenti amianto nelle aree degenza, uffici, laboratori depositi/magazzini;
- Pianificazione, rimozione e smaltimento di pavimentazioni in aree ristrutturate, contaminate dalla presenza del MCA costituito dal materiale adesivo aderente con all'interno fibre di amianto;
- Pianificazione, rimozione e smaltimento di condotte di areazione, esalazione o altre componenti edilizie contenenti amianto in matrice compatta;
- Intervento con glove bag per l'eliminazione guarnizioni e/o flange, ferodi di ganasce freno;
- Pianificazione, rimozione e smaltimento di pavimentazioni in teli di gomma o pvc esenti da amianto ma aderenti al materiale adesivo utilizzato in epoche precedenti, contenente Amianto;
- Ripristini delle pavimentazioni rimosse con ripresa saltuaria del sottofondo, lisciatura livellante e fornitura e posa in opera di pavimentazione in teli di pvc e dello zoccolino battiscopa in pvc;

## 6.3 RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

Rischi di natura infortunistica (attrezzature, utensili appartenenti per lo svolgimento dell'appalto ecc...) e chimica (es. reagenti).

## 7. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI DA FORNIRE ALLA ASL

- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art.28 D.L.vo 81/08)
- PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI con particolare riferimento ai rischi presenti nelle aziende sanitarie;
- DOCUMENTAZIONE DALLA QUALE RISULTI CHE IL PERSONALE E' STATO ADEGUATAMENTE INFORMATO, FORMATO E ADDESTRATO SUI RISCHI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni
- NOMINATIVI DI:
  - a) RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
  - b) MEDICO COMPETENTE
  - c) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
  - d) LAVORATORI CHE DOVRANNO ENTRARE NELLA ASL CORREDATO DALLE SINGOLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE

- RISCHI INTRODOTTI NELLA ASL DALLA DITTA APPALTATRICE
- DICHIARAZIONE DI:
  - essere in possesso delle dichiarazioni di conformità e dei manuali di uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto di:

LAVORI .....	<b>X</b>
SERVIZI .....	<b>X</b>
FORNITURE .....	/

**8. SCHEDA “INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA”**

N.	RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA		SI	NO
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		X	
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		X	
3	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.)	ALL'INTERNO DELLA SEDE	X	
		ALL'ESTERNO DELLA SEDE	X	
4	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE	DURANTE l'orario di lavoro dei dipendenti ASL RIETI ed alla presenza degli utenti e visitatori	X	
5	PREVISTA COMPRESENZA ATTIVITÀ CON ALTRI LAVORATORI		X	
6	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE	All'interno delle sedi ove si svolge il servizio	X	
7	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE	All'esterno delle sedi	X	

8	PREVISTO LAVORO NOTTURNO	X	
9	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI	X	
10	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	X	
11	PREVISTO UTILIZZO DI AUTOMEZZI PROPRI	X	

12	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE	X	
13	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI		X
14	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE	X	
15	PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO	X	
16	PREVISTI INTERVENTI EDILI (MURATURA, TINTEGGIATURA, ECC.)	X	
17	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI	X	
18	RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI TRANSITO (PAVIMENTI, SCALE).	X	
19	PREVISTO MOVIMENTO MEZZI	X	
20	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI MATERIALI	X	
21	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	X	
22	PREVISTA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NON SEMOVENTI	X	
23	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI PERSONE DALL'ALTO	X	
24	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	X	
25	PREVISTA EMISSIONE DI RUMORE	X	

26	PREVISTA EFFETTUAZIONE DI CAMPIONAMENTI STRUMENTALI IN AMBIENTE LAVORATIVO	X	
27	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ CHE PREVEDONO MONTAGGIO, UTILIZZO, SMONTAGGIO DI PONTEGGI (IN LEGNO; IN METALLO: PTP,PTG, SU RUOTE, TRABATTELLO, ECC.)	X	
28	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE ASL RIETI	X	
29	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO (AREA SOSTA, ENTRATA STABILITA EX PS, ASCENSORE)	X	
30	L'EDIFICIO OVE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.):	X	
31	L'EDIFICIO E' PROVVISORIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	X	
32	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI	X	
33	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO NELL'EDIFICIO (ARREDI, OPERE D'ARTE, ECC.) DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X
34	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI COSTITUITI DA OPERE D'ARTE (ARREDI, STATUE, QUADRI, ECC.)		X

## 9. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dal RSPP dell'Azienda Sanitaria in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

**FASE 1. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le**

**imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.**

In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente fornisce all'appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati:

- le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;
- le misure di prevenzione adottate;
- le misure stabilite per la gestione delle emergenze;
- le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.

**FASE 2. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati.**

La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali l'iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione (punto 13) relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008 s.m.i., documentazione relativa agli obblighi dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,

**FASE 3. Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche.**

Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'appaltatore fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito del committente (POS, ove previsto) specifico per l'oggetto dell'appalto.

Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l'appaltatore effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un'opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'esito di tale incontro è riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento, all'interno del quale è tra l'altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall'impresa appaltatrice e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze. Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal Disciplinare di gara.

**FASE 4. Integrazione del documento unico di valutazione dei rischi d' interferenze preliminare e sottoscrizione del DUVRI.**

Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l'Azienda

sanitaria integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:

- luoghi ed attività svolte dal committente
- attività svolte dall'appaltatore
- rischi derivanti dalle interferenze tra le attività
- misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.

Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l'Appaltatore.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenze deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

#### **9.1 FASE 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI**

Premesso che il comma 1 dell'art. 26 del Decreto Lgs. 81/08 e smi esclude la valutazione dei rischi d'interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, si rappresenta che:

- le attività oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del servizio che sarà oggetto di valutazione in sede di gara;
- i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione nell'ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio (azienda sanitaria).

L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze standard è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa.

La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza standard cui potenzialmente sono esposti i lavoratori del Committente e dell'Appaltatore; tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori.

Durata interferenza: vedi punto durata del contratto. I dipendenti della ditta appaltatrice avranno accesso dagli ingressi della struttura e si recheranno presso i locali di interesse utilizzando la normale viabilità interna.

I rischi potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto possono essere meglio identificati nella tabella di seguito riportata

**Tabella rischi standard interferenze**

Interferenza	Cause/effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate	Fattore di rischio (PxD)	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso improprio impianti elettrici, sovraccarichi e di corto circuiti</li> <li>• Elettrocuzioni</li> <li>Incendio</li> <li>• Black out</li> </ul>	Gli impianti dell'A.S. sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI ed al D.M. 37/08 s.m.i.	basso	Si dispone l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici dell'A.S.
Rischio da agenti biologici		Rispettare le procedure di accesso e le procedure operative indicate dai Responsabili delle Strutture	probabile	Indossare dove necessario idonei DPI
Rischio da agenti chimici		Rispettare le procedure di accesso e le procedure operative indicate dai Responsabili delle	probabile	Indossare dove necessario idonei DPI
Caduta di oggetti dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errato posizionamento di confezioni da scaffali,</li> <li>• infortuni</li> </ul>	Utilizzo di idonee scaffalature ancorate a punti fissi.	basso	Si dispone il corretto posizionamento d ei contenitori, Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e movimentazione
Caduta per ostacoli e/o pavimenti resinosi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sversamento accidentale di liquidi</li> </ul>	Pavimenti antiscivolo.	basso	Si dispone l'eliminazione degli ostacoli; apporre segnaletica mobile. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito.

Interferenza	cause/effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate	Fattore di rischio (PxD)	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Rischio incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esodo forzato</li> <li>• Inalazione gas tossici</li> <li>• Ustioni</li> </ul>	Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiamma).	alto	<p>Si dispone il divieto di fumo e utilizzo fiammifere.</p> <p>Prendere visione del piano prevenzione incendi del SPP consultabile alla pagina web della ASL-di-Rieti:  <a href="http://www.asl.rieti.it/staff/prevenzione/prevenzione.php">http://www.asl.rieti.it/staff/prevenzione/prevenzione.php</a></p>
Rischio di radiazioni non ionizzanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso accidentale ad aree a rischio di radiazioni</li> </ul>	<p>Il rischio radiazioni è presente solo ad apparecchiature attive in locali adeguatamente segnalati.</p> <p>Presenza di segnaletica di Sicurezza.</p> <p>Per le attività in appalto, è previsto l'accesso ad aree con rischio da radiazioni.</p>	Alto	<p>Si dispone il rispetto della segnaletica e divieto di accesso a zone con luce accesa indicante il funzionamento; prima di ogni intervento richiedere formale autorizzazione al responsabile di Reparto/Servizio che darà istruzioni per interventi in assenza rischio: permesso di lavoro.</p>
Rischi strutturali/ Luoghi di Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• altezze, numero di porte e uscite di emergenza, luci di emergenza inadeguate.</li> </ul>	Le strutture dell'A.S. sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	trascurabile	Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta (smaltiti a carico dell'appaltatore secondo la normativa di legge).
Rischi trasversali / organizzativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sovrapposizione delle attività appaltatore con il committente o altri appaltatori</li> <li>• Carico/scarico materiali e attrezzature all'interno della struttura ospedaliera</li> </ul>	Esecuzione attività potenzialmente interferenti con sfasamento temporale dalle attività della committenza.	medio	<p>Si dispone l'attuazione di procedure specifiche per il coordinamento rischi atte a evitare i rischi connessi alle attività interferenti</p> <p>Il trasporto delle attrezzature dovrà avvenire attraverso un ingresso e percorsi dedicati; per il trasporto di Macchinari pesanti chiedere preventivamente Autorizzazione alla DTP</p>

Presenza concomitante di persone estranee alla lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pazienti, visitatori, personale ditta, personale di altre ditte e personale A.S.</li> </ul>	Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale.	medio	Si dispone di attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente Duvri). Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate. Non interferire con la normale attività sanitaria, ambulatoriale, diagnostica e di degenza svolta nei locali dell'Azienda Sanitaria.
--	--	---	-------	---

In caso di sopravvenuto rischio non previsto o di tipo transitorio, l'azienda Appaltatrice dovrà dare immediata comunicazione al RUP ed al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

***Carico/scarico materiali e attrezzature all'interno della struttura ospedaliera***

- 1) Carico scarico materiale e attrezzature: parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare. Durante tutta la fase di carico/scarico dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti). Non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli. Si precisa che dovranno essere circoscritte le aree dedicate e indicate dalla D.T.P.
- 2) La movimentazione interna dei materiali e/o apparecchiature ad opera degli operatori delle Ditte Appaltatrici deve avvenire seguendo i percorsi prestabiliti; **il trasporto delle attrezzature dovrà avvenire attraverso un ingresso e percorsi dedicati al fine di evitare per quanto possibile le interferenze con utenti e lavoratori e indicate dalla D.T.P.;**
  - la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e se necessario con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'Assuntore, in modo da escludere qualsiasi rischio di caduta e/o scivolamento e in modo tale da non sporgere dalla sagoma del carrello per non creare situazioni di pericolo a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati e non, a dipendenti di altre ditte o a lavoratori autonomi; usare la massima prudenza per non creare danni a personale dell'ASL, a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati o non, a dipendenti di altre ditte o lavoratori autonomi;
  - speciale attenzione va tenuta negli incroci dei corridoi e in corrispondenza delle porte di uscita dai locali;
  - non lasciare mai materiale e/o oggetti che possano creare ostacoli nelle vie di transito;

- prestare particolare attenzione nei luoghi con spazio ridotto o disagiati al fine di evitare urti che potrebbero comportare infortuni e lesioni a chi svolge l'attività ed a terzi;
- prestare attenzione agli spigoli degli arredi, ed eventuali finestre e/o porte di arredi aperti;
- nel caso di sosta posizionare il mezzo di trasporto o il materiale in modo che non risulti di intralcio o di ostacolo per le persone o altri mezzi di trasporto;
- negli ingressi ed uscite da qualsiasi locale, nell'uscire dagli ascensori o dai montacarichi occorre che per primo esca l'operatore e in un secondo momento, verificata l'assenza di transito di persone o di altri mezzi di trasporto, il mezzo trasportato;
- nella movimentazione dei carichi e delle macchine assicurarsi di avere sempre una idonea visibilità; se si devono trasportare macchinari o attrezzature pesanti (superiori a 250 Kg al mq compreso il mezzo di trasporto) è necessario chiedere preventivamente alla Direzione Tecnico Patrimoniale la portata delle solette ed effettuare il trasporto solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Responsabile (o suo delegato) di tale struttura.

Se necessitasse l'uso dell'ascensore per il trasporto delle attrezzature, per il periodo indispensabile all'attuazione del lavoro, dedicare un ascensore all'uso, al fine di evitare rischi interferenti. Previa segnalazione saranno date indicazioni in merito dalla D.T.P.

## **10. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI**

Per "Soggetto Esposto" si intende qualsiasi persona presente nell'area di pertinenza di un determinato rischio e, pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso.

L'individuazione dei soggetti esposti, è valutata considerando:

- l'interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;
- gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;
- lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:
  - portatori di handicap;
  - molto giovani o anziani;
  - donne incinte o madri in allattamento;
  - neoassunti in fase di formazione;
  - affetti da malattie particolari;
  - addetti ai servizi di manutenzione;
  - addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati

Per l'identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente elenco:

- lavoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, ecc.);
- lavoratori impiegati d'ufficio;
- lavoratori di ditte appaltatrici;
- lavoratori autonomi;
- studenti, apprendisti, tirocinanti;

- visitatori ed ospiti;
- lavoratori esposti a rischi maggiori.
- soggetti autorizzati ad operare a vario titolo nell'ambito dell'attività oggetto d'appalto.

## 11. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: *“adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*, l'Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.

In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici e secondo quanto all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui all'art. 146 del D. Lgs. N. 106/2009.

Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da non assoggettare a ribasso d'offerta.

L'Appaltatore deve invece indicare obbligatoriamente nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa; la Stazione Appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati in fase preliminare, si ritiene che le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti sono indicati nella tabella che segue, oltre che riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'appaltatore.

## STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Nel caso specifico e sulla base dell'ipotesi analitica del ciclo di lavoro all'interno dei locali del committente, si ipotizza che la prevenzione e protezione dai rischi interferenti dovuti alle attività oggetto dell'appalto è perseguita nel modo sottostante e calcolata in base a "ricerca di mercato":

CATEGORIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	COSTO UNITARIO	COSTO PARZIALE	COEFF. ABBA.	COSTO FINALE
			/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/

### TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA =

L'aggiudicatario svolgerà il servizio garantendo una continua interazione ed integrazione con la ASL RIETI, attraverso un costante rapporto e coordinamento con il R.U.P./D.E.C. e con il Dirigente Delegato della struttura dove verrà svolta l'attività oggetto dell'appalto.

**Si ricorda che inoltre le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti sono riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi aggiuntivi per la sicurezza rispetto a quelli propri dell'appaltatore.**

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (e Sopralluogo congiunto).

In sede di riunione congiunta tra l'Impresa e la ASL di Rieti verranno eventualmente individuate ulteriori misure di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza e gli eventuali costi aggiuntivi. A seguito di questo scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un "VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO" tra il Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale per il tramite del RSPP, il Rappresentante designato dall'Appaltatore o Fornitore presso la sede di svolgimento del lavoro.

## 12. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale dell'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni di ogni singola Azienda Sanitaria.

In via generale dovrà comunque osservare quanto segue:

- a) L'impiego di attrezzature di proprietà della Committenza è di norma vietato, fatto salvo quanto previsto nella documentazione di gara. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
- b) La custodia dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio, all'interno delle sedi, è completamente a cura e rischio dell'appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze (EVENTUALMENTE DA CONCORDARE CON LA UOC TECNICO-PATRIMONIALE).
- c) L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, fiamme libere ecc.) è vietata (EVENTUALMENTE DA CONCORDARE CON LA UOC TECNICO-PATRIMONIALE).
- d) L'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto (DA CONCORDARE CON LA UOC TECNICO-PATRIMONIALE E PRESSO IL REPARTO CON IL DIRIGENTE DELEGATO O SUO DELEGATO).
- e) L'orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con il Responsabile/Direttore dell'U.O. destinataria dell'appalto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

È compito del Datore di Lavoro della Società Appaltatrice rendere noto al proprio personale e fargli osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- a) Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all'Art.20 del D. Lgs. N.81/2008;
- b) Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- c) Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- d) Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- e) Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- f) Divieto di compiere, di propria iniziativa, attività ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- g) Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono essere ritenuti non idonei.
- h) Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- i) Obbligo di impiegare attrezzature rispondenti alle vigenti norme di legge.
- j) Divieto di procurare falsi allarmi emergenza, al fine di non compromettere anche la sicurezza di altri lavoratori o occupanti la struttura sanitaria.

### 13. DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici:



E' SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE  
DELL'AZIENDA SANITARIA

E' compito del Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.

#### 13.1 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato.

#### 13.2 RISPETTO DELL'UTENZA

Il personale delle Società appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza riportate negli accordi generali.

La Società e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dall'Azienda Sanitaria durante l'espletamento del servizio.

Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di fare riferimento ai referenti contrattuali.

#### 13.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell'allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008. La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- Vietare comportamenti pericolosi;
- Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;
- Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.

In conformità al D.Lgs. 14/08/1996 n. 493, al Titolo V del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., la segnaletica deve avere le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

CARTELLO	SIGNIFICATO	CARATTERISTICHE
	<u>Cartelli di divieto</u>	forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
	<u>Cartelli antincendio</u>	forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso.
	<u>Cartelli di avvertimento</u>	forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
	<u>Cartelli di prescrizione</u>	forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
	<u>Cartelli di salvataggio</u>	forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

#### 14. NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i Referenti dei lavori le modalità di esecuzione delle attività tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

Durante gli interventi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio (SEGNALARE ANCHE CON APPOSITA SEGNALETICA L'AREA ED IL PERIMETRO DI INTERVENTO)

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare i contenitori sanitari di colore giallo (infezioni o potenzialmente tali).

#### **Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:**

In caso di incidente di qualsiasi natura, seguire la procedura di gestione delle emergenze, per la comunicazione della situazione di pericolo e per essere messi in contatto con il Servizio Medico Competente.

Si raccomanda inoltre il rispetto delle vigenti Norme anti Covid-19:

-Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

-Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, e successive m.i.

Disposizione della ASL di Rieti prot. N. 66454 del 14/10/2021, in merito alla attuazione dell'art. 9 quinquies introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. N. 127 del 21/09/2021, nel D.L. 22/04/2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17/06/2021 n. 87.

### 15. Validazione documento

Rieti, li .....	
Datore di Lavoro /Direttore Direzione Committente (Dott.ssa Marinella D'Innocenzo)	Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P designato dal Direttore/Datore di Lavoro Direzione Committente (Ing. Antonino Germolè)
Datore di Lavoro Appaltatore o Fornitore (Dott..... )	Rappresentante designato dal Datore di Lavoro Appaltatore o Fornitore presso la sede di svolgimento del lavoro (Dott..... )

### 16. DOCUMENTI ALLEGATI:

- 1) Ricognizione generale dei rischi e dei relativi interventi di prevenzione nelle strutture della Asl di Rieti.
- 2) Indicazioni, raccomandazioni e obblighi per la ditta appaltatrice.
- 3) Informativa MCA – febbraio 2017;
- 4) Mappatura MCA - Strutture ASL Rieti – febbraio 2017;
- 5) Procedure MCA – febbraio 2017.